

L'OMBRA DELLA CONVENZIONE IGNORATA

CARLO RIMINI*

Le storie dei bambini sottratti - portati, dopo la separazione dei genitori, dal papà o dalla mamma lontano dal luogo in cui sono cresciuti - sono storie di bambini infelici. Il padre e la madre sono convinti di agire, l'uno contro l'altro, nell'interesse del figlio: «Solo il pensiero di combattere per il mio bambino mi dà la forza di continuare», ripetono ai giudici e agli avvocati. Entrambi hanno le loro ragioni; i giudici conoscono le carte del processo e decidono. Noi possiamo ricordare le regole generali dettate dal diritto internazionale. Sono norme complesse che delineano però due principi fondamentali.

1) Non sono più tollerati i colpi di mano. Lo afferma la Convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori che l'Italia ha ratificato nel 1995. Ciò significa che, se un genitore trasferisce un bambino dallo Stato di residenza abituale in un altro Stato, senza il consenso del genitore che ha il diritto di decidere sulla sua residenza, i giudici del luogo in cui il bambino è stato illegittimamente portato devono ordinare l'immediato ritorno

del bambino nel luogo dove viveva. La Convenzione sulla sottrazione dei minori funziona bene: crea una rete di assistenza internazionale per aiutare i genitori i cui figli sono stati illegittimamente sottratti a rintracciarli e a ottenere l'ordine di rimpatrio. Il giudice dello Stato in cui il minore è stato condotto può rifiutarsi di ordinare il rientro solo in casi eccezionali. Sappiano dunque i genitori che progettano un colpo di mano, pensando di allontanare un bambino dal luogo in cui è sempre vissuto - sperando nella benevolenza dei giudici del proprio Paese - che li attende probabilmente un ordine di riportare il figlio dove viveva.

2) Le decisioni che riguardano i minori e l'affidamento devono essere prese dal giudice dello Stato in cui il minore risiede. Questa regola, consolidata nel diritto internazionale, è di incerta applicazione in Italia. Certamente i nostri tribunali non possono occuparsi dell'affidamento di un minore residente in un altro Stato dell'Ue. Lo impedisce il regolamento comunitario n. 2201 del 2003 che prevede che solo i giudici dello Stato

della residenza abituale del minore, al momento in cui ha inizio la lite fra i genitori, possono pronunciarsi sulle

questioni relative all'affidamento dei figli. Per quanto riguarda invece i rapporti con gli Stati extracomunitari, la questione è più complessa: l'Italia, per ragioni incomprensibili, non ha ancora ratificato - pur avendola sottoscritta - la Convenzione del 1996 sulla protezione dei minori, a differenza della Svizzera che l'ha fatto nel 2009. Siamo per ora esclusi dall'applicazione di questo importantissimo strumento di diritto internazionale anche se il Consiglio dell'Ue aveva invitato gli Stati membri a ratificare la Convenzione entro il 5 giugno 2010 ed il nostro Paese è stato richiamato invano.

È importante che il nostro legislatore recepisca le regole di diritto internazionale e che i nostri giudici non si chiudano nell'ingiustificata tentazione di non riconoscere le decisioni dei giudici stranieri. Rischieremo di essere emarginati e di vedere le sentenze rese dai nostri giudici in casi speculari non riconosciute all'estero.

*ordinario di diritto privato
all'Università di Milano

